

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione  
Relazioni Industriali e Gestione del Personale  
*il Responsabile*

**Ferrovie dello Stato S.p.A.**  
*D.C. Risorse Umane e Organizzazione*  
Gestione e Amministrazione Dirigenti

**Trenitalia S.p.A.**  
Direzione Risorse Umane e  
Organizzazione

**R.F.I. S.p.A.**  
Direzione Personale e Organizzazione

**Ferservizi S.p.A.**  
Direzione Personale e Organizzazione  
Area Servizi Amministrativi

**Italferr S.p.A.**  
Risorse Umane e Organizzazione

**FS Logistica S.p.A.**  
Direzione Corporate

**Busitalia S.p.A.**

**FS Sistemi Urbani S.r.l.**

**Italcertifer S.p.A.**

**Fercredit S.p.A.**

**Grandi Stazioni S.p.A.**

**Cento Stazioni S.p.A.**

p.c. **Ferrovie dello Stato S.p.A.**  
*D.C. Risorse Umane e Organizzazione*  
Legale Lavoro

Loro sedi

**Oggetto: Nuove disposizioni in materia pensionistica – legge n. 214/2011 e  
n. 14/2012 – circolare della Direzione Centrale Pensioni INPS 14  
marzo 2012, n. 35.**

**Allegati: n. 1 (circolare INPS)**



L'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha profondamente modificato il previgente sistema pensionistico, ispirandosi ai seguenti principi e criteri:

A) **Equità dei trattamenti** tra generazioni, con abbattimento dei privilegi e limitate deroghe solo in favore delle categorie più deboli. In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate al 1° gennaio 2012 (meccanismo del *pro rata*) è calcolata secondo il **sistema contributivo** (art. 24, comma 2);
- sono abolite le pensioni di anzianità, conseguibili con le c.d. "**quote**" oppure con "**40 anni**" di contribuzione utile (art. 24, comma 3, 2° capoverso);
- sono abolite le finestre mobili (art. 24, comma 5);
- i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia di cui alla previgente normativa, sono **sostituiti** dalle seguenti prestazioni:
  - ✓ **pensione di vecchiaia**, che si consegue al compimento dell'età anagrafica ed alla contemporanea maturazione dell'anzianità contributiva stabilite dalla nuova normativa (art. 24, commi 6, 7, 8, 9, 12, 13 – *vedi successivo punto 1*);
  - ✓ **pensione anticipata**, che si ottiene anticipatamente rispetto a quella di vecchiaia, se in possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla legge di riforma (art. 24, commi 10 e 11 – *vedi successivo punto 2*);

B) **Flessibilità** nell'accesso ai trattamenti pensionistici - il 2° capoverso del comma 4 dell'art. 24 della legge 214/2011 prevede che il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sia **incentivato** applicando coefficienti di trasformazione (determinati dall'INPS) calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. La nuova normativa dispone che



nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità di 70 anni di età (art. 24, comma 4, ultimo capoverso). Sul punto vedi successivo *punto 10*;

- C) **Adeguamento** dei requisiti di accesso alla pensione **alle speranze di vita** - il periodo di differimento della decorrenza della pensione dovuto all'incremento della speranza di vita, già previsto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, continuerà a trovare applicazione nella misura di **3 mesi dal 2013**;
- D) **Semplificazione, armonizzazione ed economicità** di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

L'INPS, tenuto conto di quanto evidenziato nella nota n. 2680 del 22 febbraio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alle disposizioni di cui al citato art. 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con la circolare in oggetto fornisce prime istruzioni operative per l'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica.

Di seguito si fornisce, pertanto, un quadro di riferimento sia a livello normativo che operativo, con particolare attenzione alle novità normative introdotte dalla nuova disciplina, che riguardano i lavoratori dipendenti privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, tra i quali sono compresi tutti i lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per eventuali approfondimenti, si rinvia alla citata circolare INPS n. 35/2011, che si allega.



## 1. Pensione di vecchiaia

### 1.1 *Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995*

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, i nuovi requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7), compresi gli incrementi della speranza di vita (art. 24, commi 10 e 11), sono riportati nella tabella A che segue:

**Tabella A**

| ANNO | DONNE                |      |                  |                        | UOMINI               |      |                  |                        |
|------|----------------------|------|------------------|------------------------|----------------------|------|------------------|------------------------|
|      | Requisiti anagrafici |      |                  | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |      |                  | Requisiti contributivi |
|      | Età                  |      | Speranza di vita |                        | Età                  |      | Speranza di vita |                        |
|      | anni                 | mesi | mesi             | anni                   | anni                 | mesi | mesi             | anni                   |
| 2012 | 62                   |      |                  | 20                     | 66                   |      |                  | 20                     |
| 2013 | 62                   |      | 3                | 20                     | 66                   |      | 3                | 20                     |
| 2014 | 63                   | 6    | 3                | 20                     | 66                   |      | 3                | 20                     |
| 2015 | 63                   | 6    | 3                | 20                     | 66                   |      | 3                | 20                     |
| 2016 | 65                   | 3    | *...             | 20                     | 66                   | 3    | *...             | 20                     |
| 2017 | 65                   | 3    | *...             | 20                     | 66                   | 3    | *...             | 20                     |
| 2018 | 66                   | 3    | *...             | 20                     | 66                   | 3    | *...             | 20                     |
| 2019 | 66                   | 3    | *...             | 20                     | 66                   | 3    | *...             | 20                     |
| 2020 | 66                   | 3    | *...             | 20                     | 66                   | 3    | *...             | 20                     |

\* Requisiti da adeguare all'incremento della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La nuova normativa prevede per le donne un progressivo innalzamento del requisito anagrafico fino al riallineamento a quello previsto per gli uomini.



In entrambi i casi è richiesta una anzianità contributiva minima di 20 anni che, ove non posseduta alla maturazione del requisito anagrafico, determina lo spostamento in avanti del diritto alla pensione per il tempo necessario a maturare il citato requisito contributivo minimo.

I requisiti di cui sopra per l'accesso alla pensione di vecchiaia si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche a tutto il personale dipendente dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che risulti iscritto al Fondo Speciale FS presso l'INPS.

#### *1.2 Soggetti provvisti di primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996*

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti aventi primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 (c.d. contributivi puri), possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi di cui alla tabella A riportata al precedente *punto 1.1*, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, ad 1,5 volte, l'importo dell'assegno sociale (sul punto si rinvia all'allegata circolare INPS);
- b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva" (intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), a prescindere dall'importo della pensione.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito dei 70 anni è incrementato di 3 mesi, per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. Dopo tale data, potrà subire ulteriori adeguamenti sempre in rapporto all'eventuale incremento della speranza di vita.

#### *1.3 Pensione supplementare e supplementi di pensione*

Per effetto dei nuovi requisiti di cui all'art. 24 in esame, il diritto alla pensione supplementare di cui all'art. 5, legge n. 1338/1962, si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati nella tabella A di cui al precedente *punto 1.1*.



#### *1.4 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984*

Per le pensioni di inabilità, a decorrere dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 222/1984, si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

## **2. Pensione anticipata**

Il nuovo provvedimento di legge sostituisce la pensione di anzianità con la **pensione anticipata**, che può essere conseguita, da tutti i lavoratori iscritti all'AGO ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, anticipatamente rispetto all'età prevista per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, purché risultino maturate le anzianità contributive previste dalla nuova normativa di cui all'art. 24, commi 10 e 11, di seguito descritte.

#### *2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995*

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle anzianità contributive, indicate nella tabella che segue:

**Tabella B**

| <b>Decorrenza</b>                       | <b>Donne</b>     | <b>Uomini</b>    |
|---|------------------|------------------|
| dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 41 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
| dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 41 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi |
| dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 | 41 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi |
| dal 1° gennaio 2016                     | 41 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi |

requisito da adeguare all'eventuale incremento della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla prevedente normativa.



Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore a **62 anni**, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione (c.d. **penalizzazione**) nelle misure percentuali di seguito indicate (art. 24, comma 10, 3° e 4° capoverso):

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1%</b> ,           | per chi va in pensione all'età di 61 anni;   |
| <b>2%</b> ,           | per chi va in pensione all'età di 60 anni;   |
| <b>ulteriore 2%</b> , | per ogni anno di età inferiore a 60 anni (riduzione del 4% per chi va con 59 anni; riduzione del 6% per chi va con 58 anni, e così via). |

Nel caso in cui l'età alla data del pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Ad esempio: con 60 anni e 2 mesi di età, la riduzione percentuale è del **1,83%** ( $2\% - 2/12 \text{ dell}'1\% = 2 - 0,17 = 1,83\%$ ).

La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata attraverso il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995 (c.d. retributivi), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (c.d. misti), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995.

Tale penalizzazione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 (art. 6, comma 2-quarter L. n. 14/2012), qualora la contribuzione versata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo in questa i periodi:

- di astensione obbligatoria per maternità;
- per l'assolvimento dell'obbligo di leva;
- per malattia;
- per infortunio;
- per cassa integrazione guadagni.



## 2.2 *Soggetti in possesso di primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996*

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti che possono far valere il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) se in possesso delle anzianità contributive di cui alla tabella B del precedente punto 2.1. Al riguardo l'INPS precisa che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando che (art. 1, comma 7, L. 335/95):
  - non concorre la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria;
  - la contribuzione accreditata per periodi di lavoro antecedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

In tal caso non opera la riduzione del trattamento pensionistico prevista per coloro che vi accedono con un'età anagrafica inferiore a 62 anni (v. punto 2.1);

- b) al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino versati ed accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e che l'ammontare mensile della pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 tale requisito ridotto (63 anni) è incrementato di tre mesi in relazione all'adeguamento alla speranza di vita.

## 3. **Decorrenza dei trattamenti pensionistici**

### 3.1 *Abolizione delle finestre mobili*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, ai lavoratori che maturano i nuovi requisiti di cui ai punti precedenti a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica la disciplina in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre mobili), di cui all'art. 12 della legge n. 122/2010.



### 3.2 Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

Si conferma che la decorrenza del trattamento pensionistico per gli iscritti al Fondo Speciale FS presso l'INPS, continua ad essere inframensile (sul punto vedi messaggio della Direzione Centrale Pensioni INPS n. 1405 del 25 gennaio 2012).

Pertanto, le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dalla nuova normativa sono di seguito riepilogate:

| <b>Requisito pensionistico</b> | <b>Isritti AGO</b>  |
|--------------------------------|---|
| Pensione di vecchiaia          | dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero nel caso in cui non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti sono raggiunti |
| Pensione anticipata            | dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda  |

| <b>Requisito pensionistico</b> | <b>Isritti Fondo Speciale FS</b>  |
|--------------------------------|---|
| Pensione di vecchiaia          | dal giorno successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero nel caso in cui non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal giorno successivo a quello in cui i suddetti requisiti sono raggiunti |
| Pensione anticipata            | dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda   |

Condizione, ai fini del conseguimento delle predette prestazioni, è che all'atto della domanda di accesso al trattamento pensionistico, il lavoratore abbia già risolto il rapporto di lavoro.



#### **4. Introduzione del sistema contributivo dal 2012**

L'art. 24, comma 2, prevede il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 attraverso il sistema contributivo (anziché quello c.d. "retributivo" previsto dalla previgente disciplina).

Pertanto, per coloro che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e, quindi, l'importo del trattamento pensionistico è determinato dalla somma delle seguenti quote:

- quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011, calcolata con il sistema retributivo;
- quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, calcolata con il sistema contributivo.

Nulla varia per i lavoratori:

- con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (c.d. "misti");
- con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 (c.d. "contributivi puri")

per i quali il calcolo della prestazione pensionistica già veniva effettuato con il sistema contributivo.

#### **5. Disposizioni eccezionali per i nati nel 1952**

L'art. 24, comma 15 bis, prevede delle disposizioni eccezionali per i lavoratori del settore privato, come sotto riportato:

- a) i lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive della medesima, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento del 64° anno di età, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31.12.2012;
  - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B, allegata alla legge 247/2007, sotto riportata:



Tabella B di cui all'allegato 1 alla Legge n. 247/2007

| Periodo di maturazione dei requisiti | lavoratori dipendenti privati                    |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna |
| 2012                                 | 96   | 60   |

- b) le lavoratrici iscritte all'AGO e alle forme sostitutive della medesima, potranno conseguire il requisito di vecchiaia, in alternativa:
- al raggiungimento dei requisiti con le regole previste per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (si rinvia al *punto 1.1*);
  - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31.12.2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.  
A tale requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Tali disposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che al 28 dicembre 2011 svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Pertanto, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte al Fondo Speciale I.S.

## **6. Deroghe – lavoratori per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina**

Ai sensi dell'art. 24, commi 3, 14, 15, continua ad applicarsi la previgente disciplina per le categorie di lavoratori sotto illustrate.

### *6.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2011*

Ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa, continuano ad applicarsi tali regole di accesso e



decorrenza del trattamento pensionistico (si applicano, quindi, anche le c.d. “finestre mobili”).

Per ragioni di completezza si rimette di seguito lo stralcio della Tabella B di cui all'allegato 1 alla legge n. 247/2007, con i previgenti requisiti anagrafici per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia per il personale iscritto al Fondo Speciale FS presso l'INPS:

| ANNO | UOMINI e DONNE       |                        |                    |                | DONNE (a domanda ex art.2, comma 21, legge 335/95) |                        |                    |                |
|------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|------------------------|--------------------|----------------|
|      | Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | Limiti di servizio | Finesta mobile | Requisiti anagrafici                               | Requisiti contributivi | Limiti di servizio | Finesta mobile |
|      | (anni)               | (anni)                 | (anni)             | (mesi)         | (anni)   | (anni)                 | (anni)             | (mesi)         |
| 2011 | 65                   |                        | 30                 | 12             | 60   | 20 (1)                 |                    | 12             |
|      | 62                   |                        | 30                 | 12             | 60   | 30 (2)                 |                    | 12             |
|      | 60                   |                        | 25                 | 12             |  |                        |                    |                |
|      | 58                   |                        | 25                 | 12             |  |                        |                    |                |

(1) se iscritte all'AGO

(2) se iscritte al Fondo Speciale FS presso l'INPS

Per tali lavoratori, quindi, il requisito deve essere stato maturato entro il 31.12.2011 e la c.d. “finestra mobile” dovrà avere scadenza entro il 31.12.2012.

#### 6.2 Sistema sperimentale per le lavoratrici con opzione per il sistema contributivo

Per le lavoratrici resta confermata la possibilità di conseguire il diritto alla prestazione pensionistica anticipatamente, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni ( art. 1, comma 9, legge n. 243/2004), optando per la liquidazione del trattamento pensionistico attraverso le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015.

L'Istituto, con la circolare in esame, precisa che a tali lavoratrici continuano ad applicarsi:

- il regime di decorrenza del trattamento pensionistico previsto dalla previgente disciplina (c.d. “finestre mobili”);
- l'adeguamento del requisito all'incremento della speranza di vita.



Nella tabella sotto riportata sono riepilogati i requisiti richiesti:

| Anno | REQUISITI ANAGRAFICI |        |                    |                     | REQUISITI CONTRIBUTIVI<br>(anni) |
|------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
|      | Età                  |        | Finestra<br>mobile | Speranza<br>di vita |                                  |
|      | (anni)               | (mesi) | (mesi)             | (mesi)              |                                  |
| 2012 | 57                   |        | 12                 |                     | 35                               |
| 2013 | 57                   |        | 12                 | 3                   | 35                               |
| 2014 | 56                   | 9      | 12                 | 3                   | 35                               |

*6.3 Deroghe per altre categorie di lavoratori – lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, commi 14 e 15, della legge in esame, come modificato ed integrato dall'art. 6, commi 2 ter, 2 quater e 2 septies, della legge n. 214/2012, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e di decorrenza di cui alla previgente disciplina, nei limiti delle risorse economiche prestabilite, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011, ai seguenti soggetti:

- a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991;
- b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991;
- c) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la stessa data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano a carico del Fondo medesimo fino al compimento dei 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;



- d) lavoratori che antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- e) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011, in forza di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi dell'art. 410, 411 e 412-ter del c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, a seconda che ricorrano i seguenti elementi (vedi art. 6 e 6 bis decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2012):
- la data di cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2011, risulti da comunicazione obbligatoria all'ufficio del lavoro;
  - il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente normativa pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011 – pertanto decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013);
- f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (almeno 40 anni di contributi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lett. a) della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007) - vedi art. 6 e 6 bis decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2012.

**In particolare, la deroga prevista al 1° paragrafo della precedente lettera c), riguarda i lavoratori dipendenti dalle Società FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A. già collocati alla data del 4 dicembre 2011 nelle prestazioni straordinarie del Fondo bilaterale di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli accordi del 15.5.2009.**

**Per i collocandi nelle prestazioni straordinarie del Fondo (2° paragrafo, lettera c), si resta in attesa di quanto verrà stabilito con il decreto ministeriale di cui al successivo *punto 6.4*.**



#### 6.4 Monitoraggio

L'art. 24, comma 15, del decreto legge in esame, come modificato ed integrato dall'art. 6 del citato decreto legge n. 216/2011, ha stabilito che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 14 dello stesso articolo 24, in relazione alla determinazione del limite numerico dei lavoratori, di cui al precedente *punto 6.3*, che potranno beneficiare dell'applicazione dei requisiti pensionistici di cui alla previgente disciplina, nel limite delle risorse economiche predeterminate.

Tale decreto attuativo sarà emanato entro il 30 giugno 2012.

Saranno gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (per quanto di competenza delle Società del Gruppo FS, l'INPS) a monitorare, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica di cui alla previgente disciplina. Qualora da tale monitoraggio emerga il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione con i preventivi requisiti, stabilito con il decreto di cui sopra, l'Istituto non prenderà in considerazione le ulteriori domande che pervenissero a tal fine.

L'INPS precisa che a tali lavoratori si continua ad applicare:

- il regime di decorrenza del trattamento pensionistico previsto dalla previgente disciplina (c.d. "finestre mobili");
- l'adeguamento del requisito all'incremento della speranza di vita.

L'Istituto si riserva, altresì, di fornire ulteriori istruzioni circa tempi e le modalità di attuazione del presente monitoraggio.

#### 6.5 Clausola di salvaguardia

L'art. 6 bis del citato decreto legge n. 216/2011 prevede una specifica clausola di salvaguardia qualora - a seguito dell'inclusione dei lavoratori di cui alla lettera e) del precedente *punto 6.3* tra i soggetti che, in deroga alla vigente normativa, possono essere interessati all'applicazione della previgente disciplina pensionistica in base all'art. 24, comma 15 - si raggiunga il limite delle risorse previste.



Le ulteriori domande di pensionamento, relative ai sopra soggetti specificati, potranno essere prese in considerazione dai competenti Enti previdenziali a condizione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisca un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, considerando prioritariamente i contributi di disoccupazione.

#### **7. Fondo Speciale Ferrovie dello Stato presso INPS**

Ai sensi del comma 18 dell'art. 24 in esame, le nuove disposizioni in materia pensionistica trovano immediata ed integrale applicazione nei confronti di tutti i lavoratori iscritti al Fondo Speciale FS presso l'INPS.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all'attività svolta (vedi tabella B al precedente *punto 6.1*), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne. Tali nuovi requisiti, in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono incrementati della speranza di vita.

Da quanto sopra ne consegue:

- che a partire dal 1° gennaio 2012, non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle specifiche figure professionali che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti pari a 58 o 60 anni;
- l'anzianità contributiva minima necessaria in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni, che sostituisce il previgente limite di servizio pari a 25 anni o 30 anni a seconda della figura professionale rivestita;
- i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata sono i medesimi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (si rinvia al precedente *punto 2*).

#### **8. Benefici previdenziali per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**

Il comma 17 e 17 bis, del citato art. 24, ha modificato la disciplina dei benefici pensionistici introdotta dal D.Lgs. n. 67/2011. Sul punto si rinvia integralmente alle istruzioni operative emanate dall'Istituto per la trattazione delle domande



presentate per il riconoscimento del beneficio pensionistico in esame (vedi da ultima nostra nota FS-DCRUO-RIGP\P\2012\00000237 del 13 marzo 2012).

In particolare e per quanto di interesse, si precisa che le Società del Gruppo FS sono interessate dal beneficio pensionistico di cui al D.Lgs. n. 67/2011 in relazione al solo lavoro notturno effettuato.

Nelle tabelle sotto riportate sono riepilogati i requisiti richiesti per l'anno 2012:

*a) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi anno pari o superiore a 78*

| <b>Requisito contributivo minimo 35 anni</b> |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| <b>Periodo di maturazione dei requisiti</b>  | <b>Lavoratori dipendenti</b> |              |
|  | <b>Età anagrafica minima</b> | <b>quota</b> |
| Dal 01.01.2012 al 31.12.2012                 | 60                           | 96           |

*b) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi anno da 64 a 71*

| <b>Requisito contributivo minimo 35 anni</b> |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| <b>Periodo di maturazione dei requisiti</b>  | <b>Lavoratori dipendenti</b> |              |
|  | <b>Età anagrafica minima</b> | <b>quota</b> |
| Dal 01.01.2012 al 31.12.2012                 | 62                           | 98           |

*c) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi anno da 72 a 77*

| <b>Requisito contributivo minimo 35 anni</b> |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| <b>Periodo di maturazione dei requisiti</b>  | <b>Lavoratori dipendenti</b> |              |
|  | <b>Età anagrafica minima</b> | <b>quota</b> |
| Dal 01.01.2012 al 31.12.2012                 | 61                           | 97           |

## **9. Lavoratori marittimi**

L'INPS, con la circolare in esame, conferma la previgente normativa in materia pensionistica per i lavoratori marittimi.



## 10. Elevamento del limite di flessibilità

Il comma 4 dell'art. 24 del D.L. 201/2012, convertito nella L. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, introduce un nuovo meccanismo di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa e posticipo del pensionamento, attraverso due nuovi strumenti:

- il coefficiente di trasformazione, che viene calcolato e applicato fino a 70 anni, considerando inoltre l'andamento della speranza media di vita e la progressiva equiparazione dei requisiti anagrafici per le lavoratrici a quelli dei lavoratori;
- l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 Legge 300/1970 fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità, elevato a 70 anni.

In assenza di indicazioni ufficiali delle competenti Istituzioni, il citato comma 4 sembrerebbe applicarsi anche a coloro che hanno maturato il requisito pensionistico con il "vecchio" regime (ovvero diritto maturato entro il 31.12.2011), con conseguente preclusione della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Alla luce di quanto sopra, se tale interpretazione risultasse confermata, il recesso nei confronti di un lavoratore che ha raggiunto i requisiti per il pensionamento, potrà essere utilmente comunicato non prima del compimento del 70° anno di età.

**Pertanto, si ritiene al momento opportuno non operare il recesso unilaterale nei confronti di un dipendente che, pur avendo maturato il requisito pensionistico, non ha raggiunto il nuovo limite di flessibilità.**

## 11. Contributo di solidarietà

Il comma 21 dell'art. 24 in esame, stabilisce l'istituzione di un contributo di solidarietà da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, si segnala che tra i Fondi di previdenza interessati dal nuovo contributo risulta anche il soppresso INPDAl, per cui i lavoratori che erano



iscritti a tale Istituto saranno tenuti a versare, in ragione delle anzianità contributive maturate a tutto il 31.12.1995, l'aliquota aggiuntiva dello 0,5%.

\*\*\*\*\*

Sarà nostra cura fornire tempestivamente informazioni sulle eventuali ulteriori modalità applicative e sui chiarimenti che perverranno dagli Istituti previdenziali e dai competenti Ministeri in merito agli argomenti oggetto della presente nota.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti / informazioni.

Cordiali saluti

Stefano Savino